

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI NOLA
AVV.GENNARO ROSA**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. OMISSIS/16 riservata alla udienza del 13/06/17

TRA
CLIENTE *attore*

CONTRO
SOCIETÀ SPA *convenuta*

NONCHE'
BANCA SPA *chiamata in causa*

OGGETTO: CONTRATTI BANCARI-RECUPERO ONERI FINANZIARI ED ASSICURATIVI NON GODUTI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per la redazione del contenuto della sentenza, deve applicarsi il nuovo testo degli artt.132 e 118 contratto concluso in data 16/09/05, in epoca antecedente rispetto alla introduzione dell'art.125 *sexies* T.U.B.;

tale contratto è stato definito e risolto anticipatamente, nel mese di luglio del 2008, rispetto alla data di entrata in vigore della normativa più favorevole;

deve escludersi la legittimità della richiesta di restituzione di costi e commissioni trattenute dagli Istituti di credito e finanziarie ,altrimenti si violerebbe il principio generale della irretroattività delle leggi.

Del resto, la lettura della norma invocata dall'attore, in maniera costituzionalmente orientata, non può che portare ad escludere la possibilità di applicazione della stessa anche a quei contratti che abbiano avuto completa esecuzione nel periodo antecedente alla sua entrata in vigore, dovendosi per contro, ritenersi ammissibile ed giustificabile l'applicazione solo ai contratti stipulati in precedenza, ma ancora in corso.

In caso contrario, si verrebbe a minare uno dei presupposti, cardine dell'ordinamento giudiziario, ossia quello della certezza del diritto.

Non appare meritevole di accoglimento la richiesta di riconoscimento della vessatorietà delle clausole contrattuali, poiché le stesse erano conformi alle normative vigenti.

Le spese di causa come da dispositivo, si intendono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio e della posizione processuale assunta dalle parti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace di NOLA Avv. Gennaro Rosa definitivamente pronunciando, così provvede: -rigetta la domanda;

-compensa interamente tra le parti le spese giudizio.

Così deciso in Nola, lì 04/08/17

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS